



Su attuazione dello statuto della Mountainboard Italia Association a.s.d.(M.I.A.), in collaborazione con le disposizioni federali della F.I.H.P., si stabilisce il Regolamento Organico Associativo Nazionale che regola in modo dettagliato l'attività e le strutture della M.I.A.:

REGOLAMENTO ORGANICO ASSOCIATIVO NAZIONALE

Approvato dal consiglio direttivo

CAPITOLO I

AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI

Art.1 - Affiliati

A norma del vigente Statuto Associativo fanno parte della M.I.A.:

- a) Singoli atleti (nel caso di corso ufficiale M.I.A. fuori da realtà locali affiliate M.I.A.), dirigenti, tecnici, giudici, soci onorari.
- b) Associazioni sportive dilettantistiche
- c) Società sportive costituite in S.p.A. o S.r.l. o Cooperative;
- d) Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato (Gruppi Sportivi Nazionali Militari: Centro Sportivo Carabinieri, Centro Sportivo Esercito, Centro Sportivo Aeronautica, Fiamme Azzurre, Gruppo Sciatori Fiamme Gialle; Gruppi Sportivi Nazionali di Stato: Gruppo Sportivo Fiamme Oro, Centro Sportivo Forestale) rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI;

In regola con l'affiliazione e denominati Soggetti affiliati.

Art.2 - Domanda di affiliazione

Gli atleti, le Associazioni sportive dilettantistiche e le Società sportive presentano domanda di affiliazione alla M.I.A. tramite il modulo di affiliazione.

La domanda, su moduli predisposti dalla M.I.A., deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Ogni anno il consiglio direttivo stabilisce la quota di affiliazione che ogni entità deve versare a M.I.A. per l'affiliazione.

Per tutto quanto non riportato si rimanda alla regolamento dettagliato di Affiliazione e Riaffiliazione.

Art.3 - Documenti da allegare alla domanda

La domanda deve essere accompagnata:

- a) Per i singoli atleti da documento di identità da mostrare all'atto della richiesta, al segretario incaricato.
- b) Per le Associazioni, dall'atto costitutivo, dallo Statuto sociale e dal documento formale che attesta la composizione nominativa del Consiglio Direttivo. Lo statuto sociale deve essere ispirato ai principi contenuti nello Statuto del CONI ed a quelli dello Statuto della M.I.A.. Deve riportare l'indicazione di finalità sportiva, di assenza di fine di lucro, di apoliticità del soggetto richiedente e prevedere l'elezione dei componenti degli Organi sociali a scrutinio, secondo principi di democraticità che garantiscano segretezza e parità di voto, attivo e passivo, per tutti i soci di maggiore età;
- c) Per le Società di capitali, dall'atto notarile e dallo Statuto sociale che, ispirato ai principi informativi del CONI ed a quelli dello Statuto, attesti le finalità sportive di cui all'art.1 dello Statuto Federale stesso, l'assenza di fine di lucro e la apoliticità del soggetto richiedente;
- d) Per i GSNMS, da documento attestante la rappresentatività nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, dallo Statuto conforme ai rispettivi ordinamenti e



comunque riportante l'indicazione di assenza di lucro e da un regolamento sportivo specifico per l'attività degli sport invernali, qualora esso non sia già compiutamente previsto dallo Statuto;

e) Per gli altri Soggetti (Società Cooperative, Polisportive, ecc.) oltre che dai documenti indicati ai punti a) e b), da un Regolamento specifico per l'attività degli sport, qualora esso non sia già compiutamente previsto dallo Statuto Sociale;

f) Dalla richiesta, fatta eccezione per i soli GSNMS, di almeno 35 (trentacinque) tessere, con l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti dell'Organo Direttivo;

Art.4 - Ricevimento, istruzione della domanda di affiliazione da parte del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda, riscontratane la regolarità ed effettuati gli opportuni accertamenti su denominazione, consistenza e scopi, inoltra la domanda alla Segreteria con il proprio parere. In presenza di parere negativo, la documentazione deve essere accompagnata da breve rapporto riservato.

Art.5 - Accettazione della domanda di affiliazione da parte del consiglio direttivo e inizio dell'attività.

Il consiglio direttivo, ai sensi dell'art.21 dello Statuto e se delegato dal consiglio nazionale del CONI, procede al riconoscimento ai fini sportivi, previa approvazione dello Statuto sociale e dei regolamenti interni. Il Soggetto affiliato, con tale atto, può svolgere la sua attività.

Art.6 - Esito della domanda di affiliazione

La Segreteria comunica al Soggetto richiedente l'affiliazione, e per conoscenza al consiglio direttivo competente, l'esito della domanda.

Art.7 - Periodo per l'affiliazione

Il periodo per l'affiliazione inizia il 1° gennaio e scade il 31 dicembre dell'anno successivo, in coincidenza con la stagione agonistica nazionale.

Art.8 - Domanda di riaffiliazione

Per ogni anno sportivo, i Soggetti affiliati, prima di iniziare la loro attività, devono procedere alla riaffiliazione su apposita modulistica ricevuta dalla M.I.A. unitamente alla richiesta di tessere.

Art.9 - Termine per la riaffiliazione

Il termine per la riaffiliazione scade il 31 ottobre. Il Soggetto affiliato che entro tale data non ha adempiuto alle incombenze previste è escluso dalla M.I.A.. Per l'eventuale riammissione deve seguire la procedura di nuova affiliazione.

Art.10 - Soggetti affiliati in posizione irregolare

Sino a quando i Soggetti affiliati non hanno provveduto alla riaffiliazione, non possono svolgere attività nell'ambito nazionale, né i loro soci possono prendere parte a manifestazioni di qualsiasi genere.

Art.11 - Denominazione sociale

La denominazione sociale risultanti dal modulo di affiliazione o riaffiliazione, sono le sole valide a tutti gli effetti nei confronti della M.I.A..

La denominazione del Soggetto affiliato non deve causare omonimie o possibilità di confusione. E' comunque vietato l'uso del nome di una Regione.

Non è consentito ricoprire cariche direttive in più di un Soggetto affiliato.



Art.12 - Fusione o incorporazione di Soggetti affiliati

Due o più soggetti affiliati possono fondersi, riunendosi per dar vita ad un nuovo Soggetto affiliato che può assumere nuova denominazione sociale.

La fusione può anche avvenire per incorporazione.

Gli affiliati che intendono procedere alla fusione, in qualsiasi forma, sono tenuti a sottoporre ad approvazione del Consiglio Direttivo, tramite gli Organi Territoriali, la relativa deliberazione assunta dai loro competenti Organi Sociali.

Il diniego di approvazione deve essere compiutamente motivato.

Il nuovo soggetto acquisisce l'anzianità del soggetto di più antica affiliazione ed i voti plurimi del Soggetto avente i maggiori voti; per contro, assume gli obblighi propri dei soggetti dai quali deriva. Nel caso di fusione per incorporazione rimane confermata la posizione giuridica e sportiva del soggetto affiliato incorporante che assume anche eventuali obblighi nei confronti della M.I.A. del soggetto affiliato incorporato.

In ogni caso non potrà darsi luogo alla fusione, in qualsiasi forma, se i soggetti interessati non sono in regola con il pagamento delle quote federali.

Art.13 - Scioglimento di Soggetto affiliato

In caso di scioglimento di Soggetto affiliato, i soci già tesserati possono immediatamente entrare a far parte di altro Soggetto affiliato.

Nel frattempo i predetti non possono assumere cariche o incarichi in altro Soggetto affiliato.

Art.14 - Comunicazioni alla M.I.A. di tutte le variazioni

Ogni variazione di qualsiasi natura –Statuto, cambiamento di sede, composizione del CD, denominazione, fusione – in qualsiasi forma -, scioglimento, ecc.- che insorga nel Soggetto affiliato deve essere comunicata entro gg.30 (trenta) al consiglio direttivo, e da questo alla Segreteria, ed avrà efficacia dopo l'approvazione del consiglio direttivo ove prevista.

Gli atti con i quali i competenti Organi Sociali hanno deliberato i relativi provvedimenti, vanno inoltrati al consiglio direttivo con firme in originale o in copia autenticata.

Il consiglio direttivo, in caso di omissione, segnala alla Segreteria le inadempienze indicandone i responsabili per eventuali applicazioni dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

CAPITOLO II

TESSERAMENTO

Art.15 - Modalità per ottenere la tessera

Per ottenere la tessera, occorre essere atleti o soci di un Soggetto affiliato alla M.I.A.. Le modalità vengono stabilite dal Consiglio direttivo e comunicate a cura della Segreteria all'inizio di ogni stagione sportiva.

Art.16 - Validità della tessera

Il tesseramento, anche ai fini assicurativi, è valido dal 1° gennaio al 31 dicembre e può essere rinnovato alla scadenza dell'anno.

La richiesta di tesseramento può essere presentata in qualsiasi tempo.

Art.17 - Doppio tesseramento

A tutti è vietato il doppio tesseramento.



Art.18 - Persone a cui è inibito il tesseramento

I Soggetti affiliati non possono tesserare:

- a) Persone prive dei diritti civili secondo le leggi vigenti;
- b) Persone sospese o radiate dalla Fihp o dalla M.I.A. con provvedimento degli Organi di Giustizia e Disciplina Federali;
- c) Persone radiate da altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente riconosciuto dal CONI;

Art.19 Tesserato chiamato alle armi per servizio di leva

L'atleta arruolato ha diritto ad essere tesserato per il GSNMS cui è assegnato.

Art.20- Coperture assicurative collegate alla tessera

Per i soci di associazioni o società affiliate alla M.I.A., l'assicurazione viene stipulata dalla propria realtà locale di appartenenza (associazione o società). M.I.A. indirizza le proprie realtà locali affiliate, all'utilizzo della assicurazione del Centro Sportivo Italiano (CSI), mediante l'affiliazione al centro CSI più vicino.

La M.I.A. stipula convenzione assicurativa per conto di singoli atleti (nel caso di corso ufficiale M.I.A. fuori da realtà locali affiliate M.I.A.), dirigenti, tecnici, giudici, soci onorari; che assume la veste di assicurato, sia per infortunio che per R.C.T. .

Tutte le norme relative, massimali compresi, vengono comunicate mediante pubblicazione sul sito internet della M.I.A..

Art.21 - Soci onorari

Il consiglio direttivo, su proposta del Presidente, può conferire la qualifica di socio onorario.

CAPITOLO III

ORGANI CENTRALI – ASSEMBLEA NAZIONALE

Art.22 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria, che può essere elettiva e non elettiva, si tiene nei modi e termini previsti dallo Statuto. La partecipazione degli aventi diritto a voto, la composizione e le attribuzioni sono disciplinate dallo Statuto.

Art.23 - Data e luogo dell'Assemblea Sociale

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, è convocata su indicazione del consiglio direttivo dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso inviato a tutti gli aventi diritto a voto almeno 30 (trenta) giorni prima della data dello svolgimento.

Nel caso di Assemblea Elettiva l'avviso deve essere inviato almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione, trasmesso con le procedure di cui disciplinato dallo Statuto, deve contenere:

- Data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
- Ordine del Giorno dell'Assemblea;
- Elenco degli aventi diritto a voto con il numero dei voti assegnati.

Entro 15 (quindici) giorni dall'invio dell'avviso di convocazione gli aventi diritto a voto possono presentare ricorso avverso l'elenco degli aventi diritto a voto.

Il consiglio direttivo, decide sui ricorsi presentati.



Art.24- Argomenti proposti per l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Sociale e Ordinaria. Gli aventi diritto a voto possono far pervenire alla Segreteria, almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'Assemblea, gli argomenti che intendono proporre per l'inserimento nell'Ordine del Giorno. Gli argomenti devono essere precisati in un testo ben definito ed accompagnato da una breve illustrazione.

Il consiglio direttivo, esamina detti argomenti e decide, se argomenti di competenza dell'Assemblea, di inserirli nell'Ordine del Giorno tra le varie.

Almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea la Segreteria comunica agli interessati il mancato inserimento nell'Ordine del Giorno.

Art.25 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea, che può essere elettiva e non elettiva, è indetta dal consiglio direttivo nei casi previsti dallo Statuto.

La partecipazione degli aventi diritto a voto, la composizione e le attribuzioni sono disciplinate dallo Statuto.

Art.26 - Argomenti trattabili dall'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea in sessione straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata.

Art.27 - Assemblea Elettiva

L'Assemblea Elettiva si svolge ogni quattro anni.

Entro 20 (venti) giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea i candidati alle cariche dovranno presentare alla Segreteria le candidature specificando a quali cariche intendono candidarsi. Le candidature possono essere trasmesse anche via fax o posta elettronica seguite da documentazione cartacea; ai fini della tempestività fanno fede i dati di trasmissione nei termini riportati sulla ricevuta del fax o nella e-mail.

Il candidato deve dimostrare, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per accedere alle cariche nazionali.

Le eventuali false dichiarazioni saranno perseguite dagli Organi di Giustizia e Disciplina.

Delle candidature avanzate ritualmente verrà compilato a cura della Segreteria Generale un elenco diviso per le cariche, in ordine alfabetico, che sarà pubblicato sul sito internet della M.I.A. e trasmesso al consiglio direttivo e per consentirne l'affissione entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea.

Ogni tesserato, entro 10 (dieci) giorni antecedenti la data dell'Assemblea, potrà presentare ricorso avverso l'inserimento o meno nell'elenco delle candidature. Il ricorso verrà esaminato dalla Commissione di Giustizia e Disciplina che dovrà riunirsi e deliberare entro il 5° giorno antecedente l'Assemblea.

Art.28 - Partecipazione all'Assemblea

Al fine della partecipazione all'Assemblea i Soggetti affiliati aventi diritto a voto devono effettuare l'Assemblea dei propri atleti e tecnici per la nomina dei rispettivi rappresentanti.

Nella stessa seduta il Soggetto affiliato può eventualmente conferire la rappresentanza, ai soli fini dell'Assemblea, ad altro componente che non sia il Presidente, che sarà il portatore del 70% dei voti attribuiti alla Società.

All'atto dell'accreditamento dovrà essere prodotta dichiarazione scritta della Società, a firma del Presidente o di chi ne fa le veci, della nomina dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti dall'Assemblea della Società stessa.



I rappresentanti dei Soggetti affiliati, degli atleti o dei tecnici partecipano all'Assemblea per sola categoria per la quale sono stati eletti.

Art.29 - Deleghe

Ogni legale rappresentante di Soggetto affiliato avente diritto a voto può rappresentare in Assemblea, oltre il proprio, altri tre Soggetti affiliati aventi diritto a voto.

Alla delega, rilasciata in originale da chi ha la rappresentanza, è necessario allegare la dichiarazione della Società a testante lo svolgimento dell'Assemblea per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

I rappresentanti degli atleti e dei tecnici non possono delegare né essere delegati.

Art.30 – Validità dell'Assemblea Sociale

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto, per stabilire la validità dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, sono presi in considerazione i dati comunicati dalla Commissione Verifica Poteri fino all'inizio dell'Assemblea.

Art.31 – Modalità e validità delle delibere dell'Assemblea

L'Assemblea, dichiarata regolarmente costituita come indicato al precedente art.30, delibera validamente a maggioranza dei voti espressi qualunque sia il numero dei presenti al momento di ciascuna votazione, fermo restando l'obbligo della verifica del quorum costitutivo qualora richiesto. E' ammessa la votazione elettronica e lo spoglio elettronico con modalità che garantiscano la segretezza del voto.

Art.32 – Organi dell'Assemblea

Sono organi dell'Assemblea:

- a) Il Presidente
- b) Il Vicepresidente
- c) Il Segretario
- d) La Commissione Verifica Poteri
- e) Il Collegio degli Scrutatori

Art.33 – Presidenza provvisoria ed elezione degli Organi dell'Assemblea

Il Presidente della M.I.A. assume provvisoriamente la presidenza dell'Assemblea e, accertatane la legale costituzione, ne dichiara l'apertura.

Immediatamente dopo, l'Assemblea elegge gli Organi di cui al precedente art. 32 lett.a), b) ed e).

L'elezione avviene per acclamazione. Qualora non vi sia unanimità, il Presidente dell'Assemblea decide quale sistema adottare, salvo che vi sia richiesta di aventi diritto al voto che rappresentino almeno 1/5 dei voti presenti di procedere con voto segreto.

Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale della M.I.A. o, in caso di suo impedimento, chi ne fa le veci.

Art.34 – Commissione Verifica Poteri

Il Presidente della M.I.A., all'atto della convocazione dell'Assemblea, nomina la Commissione Verifica Poteri composta da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 8 (otto) persone.

La Commissione Verifica Poteri:

- a) Provvede al controllo dei diritti di partecipazione e di voto, nonché della regolarità delle deleghe;

b) Redige sommario verbale delle sue operazioni e riferisce, in apertura di Assemblea, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e dei diritti di voto, nonché su tutte le contestazioni relative;

c) E' la sola competente a constatare la presenza del minimo di voti necessario per la validità dell'Assemblea;

L'orario di attività della Commissione, indicato nell'avviso di convocazione, ha inizio almeno un'ora prima dell'apertura dei lavori e si conclude con la chiusura dell'Assemblea.

Art.35 – Compiti degli Organi dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea, o in sua vece il Vicepresidente, dirige le discussioni in base all'Ordine del Giorno, regola l'ordine e la durata degli interventi, concede e toglie la parola, disciplina l'Assemblea, dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'O.d.G., proclama i risultati delle votazioni, è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea Sociale, controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Il Segretario assiste gli Organi dell'Assemblea e cura la compilazione del verbale.

Gli Scrutatori, eletti dall'Assemblea ad inizio di seduta (minimo tre – massimo otto), controllano le votazioni, effettuano verifiche, e ne trasmettono per iscritto i risultati al Presidente dell'Assemblea.

Art.36 - Norme per la discussione

Quando il Presidente ritiene esaurita la disamina di un argomento all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa la discussione. Il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può accettare o meno mozioni, determinarne la precedenza, porle in discussione e in votazione.

Sulle mozioni sono ammesse soltanto dichiarazioni di voto, due contrarie e due favorevoli, da stabilirsi all'occorrenza con sorteggio.

L'approvazione di una mozione esclude in modo assoluto la votazione di mozione contraria o simile.

Una volta che l'Assemblea ha deliberato su un determinato argomento, questo non può più essere posto in discussione.

Art.37 – Metodi di votazione

Il Presidente determina, ai sensi dello Statuto, il metodo di votazione:

Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche Sociali, nonché per gli argomenti per i quali è richiesto da un numero di partecipanti che rappresentino almeno 1/5 dei voti presenti in Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea deve, in particolare, curare che tutte le votazioni effettuate per scrutinio segreto garantiscano ai votanti la più ampia discrezionalità e segretezza.

Art.38 – Schede di votazione

Per le votazioni a scrutinio segreto devono essere predisposte schede di votazione che possono essere di colore diverso per le differenti tipologie di candidati o di quesiti.

Ogni scheda presenta in chiaro il numero dei voti spettanti secondo la percentuale indicata dallo Statuto ed i nomi dei candidati od i quesiti proposti. Se vengono utilizzate procedure elettroniche e/o a lettura ottica o magnetica i dati in chiaro vengono affiancati anche da valori e sigle appropriati.

Ogni scheda è siglata da uno Scrutatore.

Il votante che intendesse effettuare un controllo dei voti sulla scheda o schede ricevute è tenuto a farlo all'istante, davanti allo Scrutatore dal quale riceve le schede stesse. In difetto, non sono ammessi reclami o richieste d'integrazioni di schede mancanti o smarrite.



Le stesse possono essere sostituite soltanto se il votante riconsegna ad uno Scrutatore la scheda o le schede precedentemente ritirate ed annullate.

Qualora fosse utilizzato un sistema di votazione a pannello, la scheda frazionata viene prodotta dalla procedura già con l'espressione del voto direttamente in un'urna chiusa.

CAPITOLO IV

DIREZIONI AGONISTICHE E COMMISSIONI TECNICHE E FUNZIONALI

Art. 39 – Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali (DA e CT e F)

Le discipline e le altre attività controllate sono articolate in

DA e in Commissioni Tecniche e Funzionali nonché, per particolari compiti tecnici e organizzativi in Commissioni e Commissari.

Art. 40 – Regolamenti Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali

Le DA e le CT e F sono rette da regolamenti specifici elaborati dal Direttore Agonistico o dal Presidente della Commissione e deliberati dal Consiglio direttivo.

Ogni DA e CT e F elabora collegialmente l'impostazione del programma generale, periodicamente ne verifica l'attuazione e ne riferisce al Consiglio direttivo.

Art. 41 – Nomina, decadenza e sostituzione componenti Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali

Il Consiglio direttivo delibera la nomina, la sostituzione e la revoca di tutti i componenti le DA e le CT e F.

Tutti gli incarichi federali sono conferiti a tempo i determinato nell'ambito del ciclo olimpico e sono sempre revocabili.

In ogni caso decadono con la decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può nominare membri onorari nelle DA e nelle Commissioni Tecniche e Funzionali.

Art. 42 – Collegamenti tra Direzioni Agonistiche, Commissioni Tecniche e Funzionali I collegamenti delle DA e delle CT e F tra di loro e tra esse e il Consiglio direttivo si svolgono tramite il Segretario Generale e, se nominato, il Consigliere referente.

Art. 43 – Direzioni Agonistiche (DA)

Ai sensi dello Statuto sono istituite le seguenti DA:

- a) DownHill
- b) Freestyle
- c) Boardercross
- d) Slalom

Art. 44 – Composizione Direzioni Agonistiche

Ogni DA è retta da un Direttore e dai collaboratori da lui proposti al Consiglio direttivo per la nomina.

Il Direttore è responsabile nei confronti del Consiglio direttivo del funzionamento delle DA, qualsiasi ne sia l'organizzazione.

Art. 45 – Compiti specifici delle Direzioni Agonistiche

Le DA hanno funzioni esecutive. Esse hanno il compito specifico di curare la formazione, la preparazione, l'allenamento e la selezione degli atleti ai fini della formazione delle squadre nazionali.

In particolare le DA:

- a) Predispongono il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo, unitamente al preventivo di spesa contenuto nell'ambito dell'assegnazione deliberata dal Consiglio direttivo;
- b) Possono proporre al Consiglio direttivo l'assunzione di allenatori, tecnici e coordinatori di settore indicandone i compiti;
- c) Propongono al Consiglio direttivo l'acquisto dei materiali occorrenti per l'espletamento della propria attività, rimanendo responsabili della loro destinazione e conservazione;
- d) designano gli atleti da inserire nelle squadre e provvedono all'iscrizione degli stessi per la partecipazione alle gare;
- e) Predispongono gli allenamenti collegiali;
- f) Indicano e propongono al Consiglio direttivo le gare internazionali alle quali far partecipare squadre rappresentative;
- g) Predispongono il controllo sanitario degli atleti convocati per allenamenti o gare;
- h) Esprimono pareri e proposte in merito a modificazioni dei regolamenti tecnici;
- i) Propongono al Consiglio direttivo il calendario gare, per la successiva approvazione;

Art. 46 – Responsabile Settore Giovanile

In ogni DA può essere costituito un settore giovanile retto da una Commissione Giovani e coordinato da un Responsabile. Questi opera seguendo le indicazioni tecniche delle DA in ordine all'uniformità di linguaggio, metodologie di insegnamento ed allenamento con i seguenti compiti:

- a) Coordinare e verificare l'attività giovanile;
- b) Regolamentare e coordinare la partecipazione degli atleti delle squadre regionali alle competizioni giovanili nazionali ed internazionali;
- c) Coordinare ed organizzare test e allenamenti collegiali per i componenti le squadre regionali giovanili d'intesa con la DA e i CR;

Art.47 - Commissioni Tecniche e Funzionali (CT e F)

Sono inoltre istituite le seguenti Commissioni Tecniche:

- Commissione DownHill
- Commissione Freestyle
- Commissione Boardercross
- Commissione Slalom

Sono istituite le seguenti Commissioni Funzionali:

- Commissione Carte Istituzionali
- Commissione Medica
- Commissione Ricerca Scientifica
- Commissione Scuola Tecnici
- Commissione per l'insegnamento del Mountainboard in Italia
- Commissione Giudici di Gara
- Commissione Omologazione piste
- Commissione Scuola e Attività Studentesche
- Commissione Benemerenze
- Commissione Coordinamento Attività Agonistiche e Funzionali

Art.48 – Composizione e compiti delle Commissioni Tecniche e Funzionali

Le CT e F, composte da un Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, e da due o più membri nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente della Commissione, hanno il compito di svolgere le attività utili al conseguimento degli scopi federali in tutti i settori non olimpici secondo le attribuzioni ad esse demandate dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può altresì disporre la formazione di gruppi di lavoro per l'espletamento d'incarichi carattere temporaneo.

Art. 49 – Commissioni:

Le commissioni svolgono i seguenti compiti::

- a) Propone il calendario nazionale delle gare, dei rallies, dei raduni;
- b) Esprime pareri e proposte tecniche in merito a modificazioni del regolamento tecnico delle gare, dei rallies e dei raduni;
- c) Cura i rapporti con le organizzazioni internazionali ed estere del settore ed in particolare con l'Unione Internazionale delle Associazioni;
- d) Per quanto di competenza, mantiene i contatti con le realtà esterne affiliate;

Art.50 - Commissione Carte istituzionali

La Commissione Carte istituzionali coadiuva gli Organi competenti nell'elaborazione dei testi normativi generali e particolari per il conseguimento dei fini istituzionali della M.I.A..

Essa svolge opera di consulenza e di assistenza tecnica nell'esame dei regolamenti riguardanti l'attività istituzionale. Alla Commissione Carte istituzionali sono affidati, tra l'altro, i seguenti incarichi:

- a) Provvedere alla stesura delle proposte di aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti;
- b) Esprimere, su richiesta del Consiglio direttivo, parere su regolamenti e norme proposte dalle strutture istituzionali;
- c) Suggestire le modificazioni delle Carte istituzionali in rapporto alle nuove esigenze espresse dall'attività istituzionale, dalla normativa prodotta dal CONI e dalle autorità sportive internazionali;
- d) Riferire al Consiglio direttivo in merito alle proposte di modificazione dello Statuto e dei regolamenti inoltrate dalle società affiliate;
- e) Assistere il Consiglio direttivo di quanto previsto dallo Statuto;

Art. 51 - Commissione Medica

La Commissione Medica nell'attuazione dei propri compiti, provvede in particolare a:

- a) Tutelare la salute degli atleti in fase preventiva secondo la legge;
- b) Controllare le idoneità psico-fisiche degli atleti rilasciate dalle strutture autorizzate dalla Legge;
- c) Controllare le non idoneità temporanee a seguito di eventi traumatici e/o morbosi e autorizzare la ripresa dell'attività sportiva;
- d) Assistere le squadre al fine di mantenere lo stato di salute;
- e) Collaborare con i tecnici (con test ed esami): -1- nelle valutazioni d'idoneità attitudinali; -2- nelle valutazioni delle capacità specifiche (abilità); -3- nell'attuazione delle condizioni di performance degli atleti e del mantenimento delle stesse;
- f) Promuovere e coordinare, in collaborazione con la Commissione Ricerca Scientifica, la ricerca scientifica nell'ambito medico, fisiologico, biomeccanico, biologico, dietologico;
- g) Provvedere, alla stesura del Regolamento per il controllo anti-doping che viene deliberato dal Consiglio direttivo e inviato al CONI per l'approvazione;

Il Regolamento anti-doping comprende anche l'elenco delle sostanze proibite e le sanzioni in caso di inosservanza, da comminarsi dagli Organi di Giustizia e Disciplina.



La Commissione Medica ha il compito di informazione e sensibilizzazione dei medici, atleti e tecnici delle squadre e dei Comitati Regionali, riguardo alle problematiche del doping.

Art.52 – Commissione Ricerca Scientifica e Tecnologica

La Commissione Ricerca Scientifica e Tecnologica promuove, sviluppa e coordina la ricerca scientifica nei seguenti ambiti:

bioingegneria

fisiologia

biomeccanica

biologia

dietologia

ricerca tecnologica legata ai materiali tecnici

prevenzione e sicurezza nell'esercizio dello sci

Nell'ambito della ricerca medico scientifica si avvale della collaborazione della Commissione medica.

Art.53 – Commissione Scuola Tecnici

E' costituita la Scuola Tecnici,

Prove tecniche nelle varie discipline. La Scuola Tecnici è diretta da un responsabile tecnico. E' presieduta dal Consigliere referente incaricato per i rapporti istituzionali della Commissione stessa.

La Scuola Tecnici è presieduta dal Consigliere referente incaricato per i rapporti istituzionali della Commissione stessa. E' diretta da un responsabile tecnico per ogni singola disciplina in essa rappresentata. Può all'occorrenza essere nominato un responsabile unico per più discipline.

La Scuola Tecnici è diretta da un responsabile tecnico M.I.A.. E' presieduta dal Consigliere referente incaricato per i rapporti istituzionali della Commissione stessa.

La Scuola Tecnici si avvalgono della collaborazione della Scuola dello Sport del CONI e di tutti gli Organi Sociali e non, necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.

La Scuola Tecnici organizza corsi di formazione e di aggiornamento, nonché convegni e seminari, per Allenatori, Preparatori Atletici, corsi di formazione ed aggiornamento possono avere carattere tecnico-didattico, teorico e pratico. Possono svolgersi anche in occasione di allenamenti e gare delle squadre nazionali seniores, delle squadre giovanili.

Le materie di insegnamento sono di ordine tecnico-pratico e teorico. Scuola Tecnici in accordo con le Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche interessate, stabiliscono di volta in volta le materie specifiche per ordine e grado. I corsi di formazione ed aggiornamento sono distinti in corsi teorici e pratici. Possono svolgersi anche in occasione di allenamenti e gare delle squadre nazionali e delle squadre giovanili. Le domande di ammissione devono essere inoltrate alla M.I.A.. La tassa d'iscrizione ai corsi viene fissata dalla M.I.A. annualmente. I candidati provvedono personalmente al pagamento di tutte le spese durante i corsi, gli aggiornamenti, i convegni ed i seminari. Al termine di ogni corso i candidati sostengono gli esami pratici, didattici e teorici. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Consiglio direttivo della M.I.A. su proposta della Scuola Tecnici.

L'attestato d'idoneità viene rilasciato a firma del Presidente della M.I.A. e del Segretario Generale ai candidati che conseguono il titolo di Allenatore, Preparatore Atletico e Tecnico materiali. La specifica dei gradi ed i relativi titoli sono riportati nelle norme di applicazione.

I candidati non idonei dovranno attenersi a quanto indicato nelle norme di applicazione. La qualifica di Allenatore, Preparatore Atletico e Tecnico materiali, rilasciata con diploma e distintivo M.I.A., attesta l'idoneità a svolgerne l'attività. Si rinnova con la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati in base alle necessità. La mancata partecipazione per due volte consecutive, comporta la sospensione dal ruolo di appartenenza fino all'effettuazione dell'aggiornamento stesso.



Sono istituiti i Ruoli Tecnici degli Allenatori, Preparatori Atletici e Tecnico materiali (in attività ed aggiornati e gli elenchi degli Allenatori, Preparatori Atletici e Tecnici materiali (titolo) che sono tenuti dalla Scuola Tecnici.

Il finanziamento dei corsi è disposto dal Consiglio direttivo che delibera in merito all'eventuale finanziamento dei corsi stessi. I corsi sono supportati da un bilancio preventivo di entrate/uscite che comprende le spese relative al funzionamento dei corsi stessi, nonché alle spese di viaggio e soggiorno del corpo docente.

Art.54 – Commissione per l'insegnamento del Mountainboard in Italia

La Commissione per l'insegnamento del Mountainboard in Italia esercita le funzioni demandate alla M.I.A. dalla Legge.

La Commissione per l'insegnamento del Mountainboard in Italia è composta da:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vicepresidente;
- c) Un Direttore Coordinatore;
- d) Uno o più Responsabili tecnici per il DownHill (scelto/i fra i nominativi compresi nell'elenco Istruttori Nazionali DownHill);
- e) Uno o più Responsabili tecnici per lo Freestyle (scelto/i fra i nominativi compresi nell'elenco Istruttori Nazionali Freestyle);
- f) Un Responsabile tecnico per lo Boardercross (scelto/i fra i nominativi compresi nell'elenco Istruttori Nazionali Boardercross);
- g) Un Responsabile tecnico per Slalom (scelto/i fra i nominativi compresi nell'elenco Istruttori Nazionali dello Slalom);
- h) Eventuali Responsabili di nuove discipline;
- i) Altri membri -fino ad un massimo di 6 (sei) - scelti nell'ambito della M.I.A..

La Commissione per l'insegnamento del Mountainboard in Italia è l'espressione del mondo dell'insegnamento del Mountainboard ai fini del collegamento e dell'uniformità tecnica sul piano nazionale.

La Commissione per l'insegnamento del Mountainboard in Italia:

- a) Elabora ed aggiorna, mediante attività di ricerca e documentazione, il metodo unitario per l'insegnamento delle tecniche di Mountainboard in Italia;
- b) In collaborazione con il Corpo Nazionale dei Maestri di Mountainboard definisce ed aggiorna i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove d'esame dei candidati maestri di Mountainboard, nonché per i contenuti degli aggiornamenti per gli stessi maestri di Mountainboard;
- c) D'intesa con il Corpo Nazionale Maestri di Mountainboard riconosce l'equipollenza e la reciprocità dei titoli dei Maestri stranieri;
- d) Promuove, regola ed attua, previa approvazione del Consiglio direttivo, i corsi e gli esami per Istruttori Nazionali;
- e) Provvede alla formazione, all'aggiornamento ed alla disciplina degli Istruttori di Mountainboard e altre eventuali nuove discipline, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, avvalendosi delle strutture previste dal presente Regolamento;
- f) Tiene ed aggiorna l'elenco nominativo degli Istruttori Nazionali Mountainboard, ed altre eventuali nuove discipline, provvedendo all'invio ai competenti Organismi Nazionali, Regionali e Provinciali (per le Province Autonome di Trento e Bolzano). Tale elenco è proposto al Consiglio direttivo per la delibera di competenza, di norma ogni anno;
- g) Propone al Consiglio direttivo la partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali riguardanti l'insegnamento del Mountainboard;

h) Determina e propone al Consiglio direttivo le condizioni per il tesseramento dei maestri di mountainboard facenti parte delle Scuole riconosciute dagli Enti Pubblici di competenza, e per l'autorizzazione alle stesse dell'esposizione del marchio nazionale della scuola italiana mountainboard;

i) Propone il deferimento per gravi violazioni delle norme deontologiche e di comportamento, secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e Disciplina;

l) Partecipa con uno o più membri, su indicazione del Consiglio direttivo, alle attività istituzionali della Commissione per l'insegnamento del Mountainboard in Italia;

m) Partecipa a Commissioni, Gruppi di Lavoro ed iniziative a cura d'Istituzioni Pubbliche e/o Private, nazionali e/o internazionali, designando membri effettivi e/o membri osservatori al fine di approfondire e migliorare le conoscenze delle problematiche tecniche, didattiche, culturali e scientifiche che formano oggetto d'insegnamento del mountainboard in tutte le sue espressioni, in ciò avvalendosi anche di quanto specificato alla lettera f) del presente articolo;

n) Elabora i principi idonei alla gestione finanziaria delle attività proprie della Commissione, in ciò avvalendosi anche di proventi derivanti da attività proprie e finanziamenti ad opera di terzi, e sottoponendo alla delibera del Consiglio direttivo.

Art.55 - Commissione Giudici di Gara

La Commissione Giudici di Gara provvede alla formazione dei Giudici di Gara, ne presiede l'organizzazione, cura l'ordinamento di tutta la materia ad essi attinente, mediante regolamentazione da sottoporre a delibera di Consiglio direttivo.

In particolare la Commissione:

a) Provvede agli esami per la promozione e la nomina dei giudici, proponendo al Consiglio direttivo la nomina della Commissione esaminatrice;

b) Organizza corsi d'aggiornamento e test di valutazione obbligatori per l'assegnazione degli incarichi;

c) Designa il Delegato M.I.A. per le gare internazionali e tutti gli ufficiali di gara necessari al regolare svolgimento dei vari compiti istituzionali e finali di gare nazionali;

d) Designa il Delegato M.I.A. per le gare di calendario previste dall'Agenda;

e) Esprime pareri su questioni tecniche che le vengono sottoposte;

f) Tiene al corrente tutti i giudici di gara sulle modifiche dei regolamenti tecnici sia nazionali che internazionali;

g) Tiene aggiornato l'albo dei giudici di gara;

h) Emanando le direttive generali per l'espletamento dell'attività dei responsabili regionali per i giudici di gara;

i) Segnala al Consiglio direttivo le violazioni di norme deontologiche e di comportamento commesse dai giudici nell'espletamento delle loro funzioni.

Art.56 - Commissione Omologazione Piste

La Commissione Omologazione Piste è composta da un Presidente, un Vicepresidente Esecutivo e da coordinatori per ogni settore agonistico.

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo il Vicepresidente ed i Componenti la Commissione Omologazione Piste sono nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente della Commissione Omologazione Piste .

Tutti i componenti la Commissione Omologazione Piste devono essere tesserati regolarmente alla M.I.A. e iscritti nei Ruoli nazionali degli omologatori.

La Commissione Omologazione Piste gestisce direttamente l'operatività degli omologatori di tutte le specialità.

La Commissione Omologazione Piste, in particolare, assolve i seguenti compiti:

- a) omologa le piste e gli impianti agonistici per gare a livello nazionale;
- b) istruisce ed invia ai competenti Organi internazionali le pratiche per l'ottenimento delle omologazioni internazionali;
- c) Tiene aggiornato l'elenco generale delle piste omologate nazionali ed internazionali, provvedendo alla pubblicazione aggiornata dello stesso;
- d) Convoca, almeno una volta all'anno, i Responsabili Regionali in riunioni congiunte;
- e) Organizza corsi di istruzione ed aggiornamento tecnico e pratico per gli omologatori;
- f) Ratifica l'ammissione dei nuovi omologatori;
- g) Propone al Consiglio direttivo la nomina delle Commissioni Esaminatrici per gli esami di ammissione alla categoria omologatori;
- h) Informa i Responsabili Regionali sulle modifiche apportate alle normative nazionali ed internazionali in materia di omologazione piste;
- j) Predispose il preventivo di spesa nell'ambito dell'assegnazione dei fondi deliberato dal Consiglio direttivo;
- k) Tiene aggiornato il Ruolo degli Omologatori;
- l) Emanando disposizioni per l'espletamento dell'attività dei Responsabili Regionali;
- m) Propone alla Segreteria Generale della M.I.A. la segnalazione, agli Organi internazionali competenti, dei nominativi degli Omologatori idonei a ricoprire l'incarico di Ispettori Internazionali;
- n) Formula al Consiglio direttivo proposte atte a migliorare la sicurezza sulle piste o sugli impianti interessati da omologare;
- o) La Commissione Omologazione Piste assolve a compiti consuntivi inerenti le piste e gli impianti nei confronti del Consiglio direttivo.

Art.57 - Commissione Scuola e Attività Sportive Studentesche

La Commissione Scuola e Attività Sportive Studentesche cura i rapporti con il MPI, con il CONI e con gli Organi periferici.

In particolare:

- a) Collabora con il MPI ed il CONI per la stesura dei regolamenti tecnici relativi alle varie discipline e per la definizione dei contingenti di partecipazione;
- b) Esprime pareri per la ripartizione dei contributi per i Giochi Sportivi Studenteschi;

Art.58 - Commissione Benemerente

La Commissione Benemerente :

- a) Predispose il regolamento per l'assegnazione dei diplomi e distintivi al merito d'oro e d'argento a persone e società, da sottoporre a delibera del Consiglio direttivo;
- b) Valuta le richieste pervenute dai Presidenti Regionali, su eventuale proposta dei Comitati o Delegati Provinciali, e formula il parere per la delibera da parte del Consiglio direttivo;
- c) Tiene aggiornato l'elenco dei soci e società benemerite;
- d) Vaglia e inoltra al CONI le proposte pervenute per riconoscimenti sportivi CONI a persone e società;
- e) Esprime il proprio parere sulle assegnazioni dei riconoscimenti sportivi CONI.

Art.59 - Commissione Coordinamento Attività Agonistiche e Funzionali

I compiti principali della Commissione Coordinamento Attività Agonistiche e Funzionali sono:

- a) Il coordinamento delle norme di partecipazione a gare di calendario nazionale, nel rispetto dei regolamenti internazionali e nazionali;



- b) Il coordinamento del calendario nazionale di tutte le discipline sportive della M.I.A. con riguardo anche alle gare internazionali in Italia;
- c) Il coordinamento delle norme di classificazione atleti per tutte le discipline della M.I.A.;
- d) Il coordinamento delle norme riguardanti le graduatorie di società previste dallo Statuto;
- e) Lo spostamento e/o il recupero di manifestazioni inserite nei calendari;
- f) La presentazione al Consiglio direttivo di quanto previsto ai punti a), b), c) e d) per la relativa delibera;

CAPITOLO XII

ORGANI PERIFERICI

Art. 60 – Associazioni locali ed altre entità locali

La costituzione e le attribuzioni di associazioni ed altre entità regionali sotto il patrocinio M.I.A. sono vincolate dalla presenza di organismi già riconosciuti da M.I.A. in osservanza del principio di reciprocità tra le entità sportive.

Art. 61 – Giurisdizioni territoriali delle Associazioni locali ed altre entità locali

Le giurisdizioni territoriali sono attribuite in funzione della presenza di entità che coprono un bacino territoriale più o meno ampio, sulla base delle divisioni di competenza territoriale di seguito riportata: regione-provincia-comune.

NORME INTEGRATIVE

Qualora non esista una precisa disposizione nazionale in materia, si ricorre a quelle che regolano i casi consimili o materia analoga; ove sussistano ancora dubbi, si decide secondo i principi della tradizione e della correttezza sportiva od in base all'equità.

Sulle controversie concernenti l'interpretazione del REGOLAMENTO ORGANICO ASSOCIATIVO NAZIONALE e di tutti gli altri Regolamenti

che fanno parte del complesso delle norme NAZIONALI, si pronuncia il CONSIGLIO DIRETTIVO.

La facoltà del Consiglio direttivo di modificare il REGOLAMENTO ORGANICO ASSOCIATIVO NAZIONALE in materia elettorale decade a far tempo dal 1°

luglio dell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo indirizzi normativi disposti dal CONI e/o dai Ministeri competenti.

La presente edizione del Regolamento Organico annulla e sostituisce ogni precedente edizione.